

STATUTO

PREMESSA

I soci fondatori, Istituto Ritiro Sacra Famiglia di Faenza e Associazione "EduchiAmo APS, della Fondazione Marri -S. Umiltà ETS, di seguito specificata, si impegnano a raccogliere l'eredità dell'Istituto Santa Umiltà e dell'Istituto Marri; desiderano esprimere gratitudine per la straordinaria testimonianza che i due istituti religiosi hanno nei secoli reso, impegnandosi nella formazione e educazione di bambini e giovani, alla luce della dottrina della Chiesa Cattolica, in armonia con la Chiesa locale.

Dalla seconda metà del '900, in particolare, grande fermento si è vissuto e grandi progetti innovativi si sono realizzati; sono stati anni in cui la formazione dei docenti si è imposta come percorso fondante, in cui l'attenzione ai cambiamenti sociali ha richiesto una sempre maggiore consapevolezza degli straordinari valori che la fede cattolica porta in sé, primo fra tutti la capacità di accogliere senza perdere la propria identità e senza venir meno al rispettoso affetto dovuto ad ogni essere umano.

La consapevolezza che solo con una risposta professionalmente qualificata si rende preziosa attestazione dei propri valori ha accompagnato e accompagna il lungo cammino di queste Scuole, che vogliono e devono essere innovative e solidamente propositive, accanto alle famiglie negli anni della crescita di bambini e ragazzi.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione "Fondazione Marri – S.Umiltà Ente Terzo Settore", in sigla Fondazione Marri – S.Umiltà ETS.

SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Faenza, con indirizzo, attualmente, in Via Bondiolo n.38.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione di iniziative educative, scolastiche e formative.

La fondazione fa proprie sia le indicazioni della dottrina sociale della chiesa, così come tramandata dal Magistero Ordinario, sia gli Orientamenti pastorali in ambito educativo e scolastico della Diocesi di Faenza – Modigliana.

Per favorire il conseguimento dei fini della Fondazione, l'Ordinario pro tempore designa un sacerdote della Diocesi in qualità di Assistente spirituale della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, si pone in continuità con la tradizione e la presenza storica della scuola cattolica a Faenza e sul territorio dell'intera Diocesi di

Faenza – Modigliana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, la Fondazione promuove, nei territori di insediamento, le seguenti iniziative:

- Promuovere e gestire servizi scolastici, educativi, formativi, di ricerca, culturali, sportivi e ricreativi a favore di bambini, adolescenti, giovani e adulti;
- Istituire e gestire scuole e corsi di ogni ordine e grado;
- Gestire servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio;
- Promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento e il disagio giovanile;
- Promuovere e gestire iniziative scolastiche, formative, artistiche, culturali, educative, di ricerca, sportive e ricreative;
- Sviluppare e produrre servizi di assistenza connessi e collegati alle attività scolastiche e formative, anche verso categorie emarginate, disagiate o di emergenza sociale;
- Favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;
- Favorire la continuità e promuovere l'integrazione tra Formazione – Istruzione – Università – Imprese – Mondo del Lavoro;
- Offrire servizi ad altre scuole e ad enti formativi;
- Promuovere servizi e/o progetti pedagogici formativi e amministrativi in ambito educativo, scolastico, formativo, sportivo, anche finanziati da Enti Pubblici e/o Privati, da Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Unione Europea e da qualsiasi altro soggetto, in armonia con i principi e le finalità della Fondazione.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con Enti Pubblici e Privati e può aderire e/o associarsi ad organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi ai propri.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può

esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis ss. cod. civ..

La deliberazione è adottata dall'organo direttivo a maggioranza assoluta.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere presentati da un socio;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo

che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;

infine, le candidature pervenute dovranno essere sottoposte, da parte del consiglio direttivo, all'ordinario diocesano senza il cui parere positivo non potranno essere validamente considerate ai fini dell'ammissione.

Qualora i partecipanti alla fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

È consentita l'adesione alla fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla fondazione dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione determinato dal Consiglio d'amministrazione.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti alla fondazione.

L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla fondazione.

DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La fondazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

RECESSO

Ogni partecipante alla fondazione può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

ESCLUSIONE

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, dopo aver raccolto il parere positivo in merito da parte dell'ordinario diocesano della Diocesi di Faenza - Modigliana a cui è riconosciuto il diritto di veto, non computandosi nel quorum il partecipante della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo

direttivo, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

Fermi i requisiti di ammissione indicati all'art. 7 dello statuto, la qualità di partecipante alla fondazione è trasferibile a causa di morte.

In caso di continuazione della fondazione con più eredi del partecipante defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della quota di partecipazione alla fondazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previo parere positivo dell'ordinario diocesano della Diocesi di Faenza - Modigliana;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione dei partecipanti alla fondazione;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla fondazione da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla fondazione almeno 8 giorni

prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla fondazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i partecipanti alla fondazione e l'organo direttivo e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Ciascun partecipante alla fondazione ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei voti e con la presenza di almeno la metà dei partecipanti alla fondazione.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso, le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei partecipanti alla fondazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono salvi i casi in cui la legge o il contratto sociale richiedano il consenso unanime dei partecipanti alla fondazione.

Sono salvi i casi in cui la legge o il contratto sociale richiedano il consenso unanime dei partecipanti alla fondazione.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 4, cod. civ.,

può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'assemblea di eredi provvede.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei partecipanti alla Fondazione all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché

siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun partecipante alla Fondazione può farsi rappresentare in assemblea, da un altro partecipante alla Fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla fondazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di un partecipante alla fondazione.

La rappresentanza può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto 7 membri così nominati:

tre consiglieri sono designati dall'Ordinario pro tempore

due membri sono designati dall'Istituto Ritiro Sacra Famiglia di Faenza;

due membri sono designati dall'Associazione "EduchiAmo APS" di Faenza.

Ogni consigliere può essere revocato solo dall'ente o persona da cui è stato designato.

Possono rivestire la carica di amministratore anche le persone giuridiche o gli enti diverse dalle persone fisiche. In tale caso, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare, tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

L'organo direttivo resta in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

Alla nomina del nuovo organo direttivo si provvede in base a quanto indicato precedentemente.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e

straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Tuttavia, l'organo direttivo deve essere preventivamente autorizzato con decisione dell'Ordinario pro tempore della Diocesi di Faenza - Modigliana per il compimento delle operazioni di importo superiore ad euro 200.000 (duecentomila/00) relative a:

- acquisto, vendita, permuta di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù e rinuncia a essi;
- concessione di beni immobili in locazione o affitto ultranovennali;
- stipula di contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie;
- emissione di cambiali;
- acquisto o la vendita di aziende o partecipazioni in società di qualsiasi tipo;
- consenso alla cancellazione di ipoteche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere e l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e il direttore, ove nominato, e l'organo di controllo, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente,

ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti/>.

COMPENSI

L'assemblea, all'atto della nomina dell'organo direttivo determina se corrispondere un compenso; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea maggioranza calcolata per teste.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 30 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea a maggioranza calcolata per teste.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) settembre e termina il giorno 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

Entro il giorno 15 settembre di ogni anno, l'organo direttivo redige il bilancio

preventivo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua

validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Ravenna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Faenza.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.